

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità attribuite alla competenza dei servizi di cui all'articolo 12, comma 2, e sovrintende all'attuazione di quelle attribuite alla competenza di altre strutture, anche ai fini della puntuale informazione degli Organi collegiali;

c) cura, d'intesa con i coordinatori delle strutture competenti, la pianificazione dei procedimenti istruttori, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli stessi sullo stato di avanzamento dei procedimenti;

d) cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli Organi collegiali alle strutture competenti;

e) dà assistenza, salvo che non sia altrimenti disposto, alle riunioni degli Organi collegiali dell'Autorità;

f) è responsabile della redazione del processo verbale delle sedute degli Organi collegiali;

g) provvede alla organizzazione e alla gestione delle informazioni ufficiali che riguardano l'attività dell'Autorità, compreso il Bollettino ufficiale;

h) predispone, secondo gli indirizzi del Consiglio, lo schema di relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per la presentazione al Governo a norma dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n.12 della legge n. 249/97."

L'incarico di Segretario generale è attribuito dal Consiglio con le modalità di cui all'articolo 24.

Le funzioni di responsabile della Segreteria del Consiglio sono esercitate direttamente dal Segretario generale il quale può farsi coadiuvare, con assenso del Consiglio, da un funzionario della Segreteria. Nell'ambito della Segreteria generale le funzioni di responsabile della Commissione per le infrastrutture e le reti e quelle di responsabile della Commissione per i servizi e i prodotti possono essere esercitate, rispettivamente, da due dirigenti, nominati dal Consiglio con le modalità di cui all'articolo 24."

2. L'articolo 13, al comma 1, è così modificato:

"1. Il coordinamento tra i Dipartimenti è assicurato da un Comitato composto dai rispettivi direttori, presieduto da uno di essi, indicato dal Consiglio."

3. L'articolo 13, al comma 2, è così modificato:

"2. Il coordinamento tra i servizi di cui all'articolo 12, comma 4, è assicurato da un Comitato composto dai rispettivi direttori, presieduto da uno di essi, indicato dal Consiglio."

4. L'articolo 14, al comma 3, è così modificato:

"3. La funzione di coordinamento implica la facoltà di riferire direttamente agli Organi collegiali, previa comunicazione al Segretario generale."

5. L'articolo 19, al comma 2, lettera a), è così modificato:

"a) predispone, previa consultazione dei coordinatori di cui all'articolo 13, i piani di allocazione delle risorse umane e finanziarie, nonché gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria; provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità;"

6. Conseguentemente, nel regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità le parole "Segreteria degli Organi collegiali" e "Segretario degli Organi collegiali" vengono sostituite da "Segreteria generale" e "Segretario generale".

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento, di cui alla presente delibera, entrano in vigore dalla data di entrata in servizio del Segretario generale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 25 gennaio 2001

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001

Regolamento concernente l'accesso ai documenti

Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2001, n. 141

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni approvate con delibera n. 61/01 del 25 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2001;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed, in particolare, l'articolo 4;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni in materia di accesso ed, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;

DELIBERA

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2001

Il Commissario relatore

SILVIO TRAVERSA

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ANTONIO CATRICALÀ

ALLEGATO A

Art. 1.

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - c) per Consiglio, il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - d) per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;
 - e) per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni, approvate con delibera n. 61/01 del 25 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 2001;
 - f) per bollettino, il bollettino di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 2.

1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Consiglio. Nella richiesta sono indicati specificamente i documenti per i quali è richiesto l'accesso.
2. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su iniziativa di questi, altro funzionario preposto appartenente all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.
3. Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante. Le unità organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate non siano divulgate.
4. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.
5. Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.
6. Per ciascun procedimento, a cura dell'ufficio competente, è predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l'indicazione di quelli classificati come riservati o segretati e del relativo contenuto.

Art. 3.

1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite presentano all'unità organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.
2. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1.

3. Il mancato accertamento non preclude ai terzi l'esercizio del proprio diritto di accesso. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, o in caso di accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza di cui al comma 2, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.

Art. 4.

1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all'articolo 2, comma 4:

a) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;

b) gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;

c) gli atti e i documenti concernenti l'attività di segnalazione al Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n.1), della legge;

d) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

e) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'Autorità;

f) i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;

g) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.

2. I documenti formati dall'Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.

3. Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

4. L'accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all'emanazione di una decisione di avvio dell'istruttoria o di archiviazione.

5. Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità organizzative di accesso alla sede dell'Autorità e i costi di riproduzione della documentazione.

6. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;

b) elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

c) documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

d) documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

e) documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;

f) documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esaurimento del relativo iter, nonché monitori e cautelari, e la documentazione concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

g) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

7. In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unità organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunità di tutela.

6.6.2. Accordi di collaborazione

Accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2001, n. 24

Premesso che:

la legge 29 marzo 1999, n.78 all'articolo 1, comma 3-*bis* prevede che "l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato all'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n.249...";

in data 2 luglio 1998 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle comunicazioni, accordo prorogato con modificazioni in data 15 febbraio 1999 con efficacia al 30 giugno 1999 e confermato con proroghe pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999 e n. 24 del 1° febbraio 2000;

l'accordo richiamato è in vigore ai sensi della citata legge fino al completamento dell'organico dell'Autorità previsto all'articolo 1, comma 17 della legge istitutiva ed è operante nell'ambito delle attuali possibilità del Ministero delle comunicazioni in termini di risorse organizzative, umane e finanziarie;

ravvisata l'esigenza di adeguare aspetti disciplinati dall'accordo in vigore, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1999, n. 59;

tra il Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro *pro tempore* on.le Salvatore Cardinale, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del Presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal consiglio dell'Autorità;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

L'Autorità, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di propria competenza, può richiedere, secondo la procedura indicata al successivo articolo 4, la collaborazione del Ministero in relazione a procedimenti connessi all'esercizio delle seguenti attività:

a) attuazione delle procedure per il rilascio e le variazioni delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali concernenti reti e servizi pubblici di telecomunicazioni, nonché per il pagamento dei relativi contributi;

b) assegnazione delle frequenze agli operatori licenziatari, sulla base del piano di ripartizione elaborato dal Ministero;

c) assegnazione delle risorse di numerazione agli operatori licenziatari, sulla base del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni adottato dall'Autorità;

d) vigilanza sul rispetto delle condizioni di offerta dei servizi di comunicazione praticate dagli operatori licenziatari e autorizzati, a livello locale;

- e) vigilanza sulla conformità alle disposizioni vigenti dell'offerta e distribuzione di servizi, prodotti e contenuti pubblicitari, a livello locale;
- f) vigilanza sul rispetto delle condizioni di offerta del servizio universale e dei suoi contenuti, sul territorio;
- g) accertamenti attinenti procedimenti sanzionatori per violazioni delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dello svolgimento delle attività proprie, diverse da quelle di cui al precedente articolo 2, e di procedimenti comunque connessi all'esercizio delle funzioni alla stessa assegnate o trasferite in attuazione della legge 14 novembre 1996, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e della ulteriore normativa emanata in materia, può richiedere la collaborazione del Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle possibilità delle risorse organizzative, umane e finanziarie del Ministero medesimo e compatibilmente con l'espletamento da parte dello stesso Ministero degli adempimenti inerenti alle competenze istituzionali, ferma restando, all'Autorità, la competenza e la responsabilità dei processi decisionali e dei conseguenti provvedimenti, anche nei confronti dei terzi.

Art. 4.

1. L'Autorità formula richiesta scritta al Ministero in merito alle attività da espletare (raccolta di dati e di informazioni, istruttoria, accertamenti, indagini, proposte, schemi di atti e di provvedimenti), nonché ad ogni altra attività ritenuta utile.

2. Il Ministro, esaminata la richiesta, dispone l'assegnazione dell'affare all'ufficio o agli uffici competenti e ne dà comunicazione al Presidente dell'Autorità, direttamente ovvero delegando a tali fini il Segretario generale.

3. L'Autorità definisce con gli organi del Ministero indicati dal Ministro le modalità attuative per la migliore trattazione dei procedimenti dandone, a tale fine, se del caso, notizia od informazione, anche sintetica, o per estratto, mediante pubblicazione.

4. Per l'attuazione dei precedenti commi, il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni ed il Segretario degli Organi collegiali dell'Autorità, anche in accordo con le rispettive strutture organizzative centrali e periferiche interessate, sottopongono al Ministro ed al Presidente, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo nella *Gazzetta Ufficiale*, i procedimenti relativi alle attività indicate al precedente articolo 2 per i quali è richiesta la collaborazione del Ministero, nonché direttive di attuazione concernenti le modalità da porre in essere al fine di rispondere agli obiettivi di programmazione dell'impiego delle risorse umane e finanziarie, di organizzazione delle attività operative e di rendicontazione della collaborazione svolta, anche in funzione del disposto di cui al successivo articolo 6.

Art. 5.

1. Il personale del Ministero opera alle dipendenze dell'organo di appartenenza, secondo la normativa in vigore, e collabora funzionalmente con l'Autorità ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 4.

2. Il personale del Ministero, se necessario, può essere inviato in missione presso gli uffici dell'Autorità o presso altre sedi, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

Art. 6.

Il Ministero trasmette all'Autorità, relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività richieste dall'Autorità sulla base dei decreti del Ministro delle poste e del-

le telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 98 del 29 aprile 1994 e n. 273 del 22 novembre 1995 ed eventuali integrazioni e modificazioni.

L'Autorità, verificata la regolarità della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, provvede al versamento della somma dovuta all'entrata in bilancio dello Stato.

Art. 7.

Al presente accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, in quanto compatibili.

Art. 8.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo nella *Gazzetta Ufficiale* vengono regolate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 le funzioni già esercitate in supplenza dal Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge n. 249/97.

Art. 9.

Entro dodici mesi dalla firma del presente atto, che rimane vigente fino a tale termine, vengono definiti le modalità ed i relativi strumenti per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 13 della legge n. 249/97 e per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2.

Art. 10.

Le controversie in materia di esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Roma, 18 gennaio 2001

*Il Presidente dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni*
CHELI

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

PAGINA BIANCA

6.6.3. Iniziative e accordi di ricerca, formazione e sperimentazione

Accordo quadro tra il Politecnico di Milano e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 14 luglio 2000

"ACCORDO QUADRO"

Tra

Il Politecnico di Milano (di seguito Politecnico), con sede in Milano – Piazza Leonardo da Vinci n. 32 – codice fiscale 80057930150 e partita IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore *pro-tempore*, prof. Adriano De Maio, ivi domiciliato per la carica, a tanto autorizzato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 200005230358 del 23 maggio 2000,

e

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità), con sede in Napoli – Centro Direzionale, isola B 5, Torre Francesco – codice fiscale 95011660636, rappresentata dal Presidente, prof. Enzo Cheli,

PREMESSO CHE

– l'Autorità e il Politecnico, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere un Accordo quadro pluriennale volto ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni specifiche sia nell'area giuridico-economica, sia in quella tecnico-scientifica;

– le singole collaborazioni, nei diversi settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle comunicazioni in genere, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula, di volta in volta, di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni ed in particolare, per quanto attiene l'Autorità, dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/97 che, tra l'altro, prevede la possibilità per l'Autorità stessa di avvalersi della collaborazione di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza;

PREMESSO INOLTRE CHE

– il Politecnico rappresenta una delle principali istituzioni operanti nell'ambito della formazione, della didattica e della ricerca;

– presso le strutture del Politecnico operano gruppi di ricerca che svolgono attività in vari settori delle telecomunicazioni e dell'informatica ed hanno maturato una vasta esperienza nel campo degli studi teorici e sperimentali relativi ai diversi aspetti tecnologici, economici e giuridici di tali settori, acquisendo un notevole bagaglio di conoscenze e strumenti metodologici in tale ambito;

– il Politecnico svolge, inoltre, un'intensa attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree;

– il Politecnico è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi ed alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;

– l'Autorità, anche ai fini di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati di riferimento, svolge attività e studi nei settori economici, giuridici e tecnici, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica ed alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori delle comunicazioni sotto duplici aspetti della produzione e dell'occupazione;

– l'Autorità consente a giovani neo laureati esperienze di praticantato in discipline attinenti alla materia di interesse dell'Autorità stessa, anche attivando a tali fini apposite convenzioni con Università ed istituti di ricerca, secondo le previsioni dell'articolo 51 del proprio regolamento concernente il personale;

– l'Autorità nell'ambito delle attività di tutela degli utenti, è interessata al coinvolgimento di competenze disciplinari ed interdisciplinari, nello sviluppo di studi, ricerche e indagini volti a correlare le diverse fasi della produzione, distribuzione e fruizione dei servizi;

– l'Autorità intende concorrere, nei limiti e nel rispetto dei propri precipui compiti istituzionali, alla diffusione nel Paese di una cultura evoluta nelle comunicazioni, promovendo iniziative di studio, ricerca e formazione nel settore, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali e collaborando alla realizzazione di progetti a tali fini indirizzati che potranno essere proposti dal Politecnico in assoluta libertà;

– il Consiglio dell'Autorità nella riunione del 20 giugno 2000 ha deciso l'attivazione del presente Accordo quadro di collaborazione pluriennale con il Politecnico;

– il Consiglio di amministrazione del Politecnico con delibera n. 200005230358 del 23 maggio 2000 ha deciso l'attivazione del presente Accordo quadro di collaborazione pluriennale con l'Autorità;

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Accordo quadro.

Art. 2.

Scopo dell'Accordo quadro

Scopo del presente Accordo quadro è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso il Politecnico e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica e di formazione.

Art. 3.

Oggetto dell'Accordo quadro

1. Possono formare oggetto delle attività previste dal presente Accordo quadro le tematiche di interesse comune per l'Autorità e per il Politecnico, di carattere sia teorico che sperimentale, nonchè l'attivazione di servizi comuni nei relativi settori, da gestire con apposita regolamentazione.

2. Attività di ricerca svolta presso il Politecnico e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli enti su temi di ricerca proposti dall'Autorità:

a) l'Autorità può affidare al Politecnico attività di ricerca su temi di proprio prevalente interesse, anche richiedenti l'impegno di attrezzature ed impianti di particolare rilievo di proprietà del Politecnico stesso. Tali attività di ricerca possono essere svolte separatamente o congiuntamente da personale dei due enti. L'attività di eventuali gruppi misti potrà svolgersi sia presso l'Autorità che presso il Politecnico.

3. Attività di ricerca svolte presso il Politecnico e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli enti su temi di ricerca proposti dal Politecnico:

a) l'Autorità può partecipare ad attività di ricerca di prevalente interesse del Politecnico su proposta di quest'ultimo. La collaborazione avviene con la messa a disposizione presso il Politecnico e/o presso l'Autorità di personale e/o di attrezzature dell'Autorità.

4. Attività di consulenza scientifica e tecnica in settori disciplinari connessi con l'attività dell'Autorità:

a) l'Autorità può richiedere di poter disporre di consulenza scientifica e tecnica su specifici aspetti e problemi in settori disciplinari connessi alle attività svolte dalla stessa.

5. Attività didattico-scientifica svolta presso l'Autorità e/o il Politecnico:

a) il Politecnico e l'Autorità possono concordare le modalità per lo svolgimento, anche presso altre sedi da convenire, di attività didattiche complementari alla formazione di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico-scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del dottorato di ricerca, purché tali attività rientrino negli interessi dell'Autorità stessa;

b) l'Autorità può richiedere al Politecnico prestazioni didattiche sotto forma di corsi o seminari di aggiornamento e qualificazione professionale nei settori disciplinari di interesse, da svolgersi, anche in collaborazione, presso il Politecnico e/o presso le sedi dell'Autorità;

c) l'Autorità può concorrere, nelle diverse forme anche economiche di volta in volta concordate, al sostegno di studenti e laureati per la partecipazione ad attività formative di proprio interesse ovvero alle altre attività disciplinate dal presente Accordo quadro, nonché può promuovere stage didattici e/o di formazione presso la propria sede per singoli studenti, anche proposti dal Politecnico;

d) l'Autorità può promuovere, anche su proposta del Politecnico, conferenze illustrative delle funzioni svolte dall'Autorità, anche allo scopo di orientamento professionale, visite organizzate di gruppi di studenti presso l'Autorità stessa, nonché convegni, tavole rotonde, incontri volti ad ampliare ed approfondire problematiche connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 4.

Modalità di attuazione

1. Le attività oggetto del presente Accordo quadro si realizzano attraverso la stipula di singoli accordi di collaborazione che regolano gli specifici aspetti giuridici, economici ed i contenuti, nel rispetto delle disposizioni generali previste dall'Accordo quadro stesso.

Art. 5.

Strutture utilizzabili

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, il Politecnico può utilizzare le proprie articolazioni organizzative, ferme restando le caratteristiche di indipendenza e di assenza di incompatibilità, e l'Autorità può avvalersi, oltreché delle proprie strutture, delle altre istituzioni pubbliche espressamente previste dalla legge n. 249/97.

2. L'Autorità e il Politecnico possono, inoltre, utilizzare soggetti esterni previa verifica della assenza di incompatibilità e/o di conflitto di interessi da effettuarsi a cura e responsabilità della parte che ne prevede l'utilizzo. Specifici vincoli e limiti possono essere, di volta in volta, previsti dai singoli accordi di collaborazione.

Art. 6.

Norme per il personale dei due enti

1. Ai fini del presente Accordo quadro, le parti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro ente impegnato in attività di collaborazione regolate dai contratti di cui all'articolo 4.

2. Il personale di uno dei due enti, che si rechi presso una sede dell'altro ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni regolamentari in vigore nell'ente ospitante.

3. Il personale impegnato nell'espletamento dell'attività di cui al presente Accordo e che fruisce di borse di studio, comunque concesse, non potrà in ogni caso essere impegnato in attività didattiche qualora non consentito dalle norme vigenti e non potrà svolgere attività professionali e di consulenza retribuita. L'attività

del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli enti ospitanti.

Art. 7.

Programmazione e gestione

1. E' costituito un Comitato di programmazione con il compito di procedere annualmente alla pianificazione delle iniziative da realizzare, attraverso la selezione delle proposte presentate dalle parti e l'individuazione delle strutture del Politecnico coinvolti, nonché alla valutazione dei risultati conseguiti. Il Comitato può rimodulare la pianificazione in corso d'anno sulla base di nuove proposte intervenute.

2. Il Comitato di programmazione è composto dal Presidente dell'Autorità e dal Rettore del Politecnico che lo coordinano, nonché da due delegati per ciascun ente.

3. E' costituito un Gruppo di gestione con il compito di attuare la pianificazione annuale definita dal Comitato di cui al precedente comma 1 attraverso la predisposizione, per la stipula, dei singoli accordi di collaborazione, nonché la verifica dell'andamento delle attività di gestione, anche provvedendo a dirimere eventuali controversie di qualsiasi tipo e natura.

4. Il Gruppo di gestione è composto da un delegato del Presidente dell'Autorità, da un delegato del Rettore, che lo coordinano, da due rappresentanti di ciascun ente a livello rispettivamente di dirigente e di professore.

5. Alle riunioni del Gruppo di gestione, limitatamente agli aspetti concernenti le singole iniziative, partecipano i responsabili, preposti da ciascun ente, alla conduzione delle iniziative stesse.

6. Il Gruppo di gestione svolge anche il compito di supporto alle attività del Comitato di programmazione attraverso la predisposizione degli atti e dei documenti occorrenti per le decisioni del Comitato stesso.

Art. 8.

Durata

1. L'Accordo quadro avrà la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato di triennio in triennio, salvo quanto previsto al successivo articolo 9.

Art. 9.

Recesso

1. Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo quadro con un preavviso di almeno sei mesi, che dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10.

Controversie

1. Ogni eventuale controversia che non trovi soluzione in sede di Gruppo di gestione ai sensi del precedente articolo 7, comma 3, sarà risolta secondo la vigente normativa.

Art. 11.

Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente Accordo devono essere concordate espressamente fra le parti e formare oggetto di protocolli aggiuntivi.

Art. 12.
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26/10/72, n. 642 e successive modificazioni. Essa è inoltre soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera B, della Tariffa - Parte seconda, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26/4/86, n. 131.

Milano, 14 luglio 2000

*Per l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni*
Il Presidente
ENZO CHELI

Per il Politecnico di Milano

Il Rettore
ADRIANO DE MAIO

PAGINA BIANCA